

DISCIPLINA DELLE SOCIETÀ COOPERATIVE

Albo nazionale delle cooperative

Iscrizione obbligatoria per tutte le cooperative

Diviso in due sezioni: “a mutualità prevalente” e “a mutualità non prevalente”

Solo le cooperative iscritte all’Albo, nella sezione relativa alle “cooperative a mutualità prevalente”, potranno beneficiare delle agevolazioni tributarie per esse previste.

Concetto di mutualità

Art. 2511 c.c.: “Le cooperative sono società a capitale variabile con scopo mutualistico;

Nozione di mutualità:

“fornire beni e servizi od occasioni di lavoro direttamente ai membri della organizzazione a condizioni più vantaggiose di quelle che otterrebbero dal mercato...”

(relazione Ministero di Grazia e Giustizia al codice civile del 1942)

Art. 2515 c.c.: tutte le cooperative devono avere lo scopo mutualistico e lo devono indicare nello statuto

Concetto di mutualità

Duplici nozioni di mutualità:

Formale: requisiti statutari (art. 2514 c.c.)

Sostanziale: requisiti gestionali (art. 2513 c.c.)

Concetto di mutualità formale

Art. 2514 c.c.: clausole statutarie obbligatorie

- Divieto di distribuire dividendi in misura superiore al tasso massimo dei buoni fruttiferi postali, aumentato del 2,5% rispetto al capitale effettivamente versato;
- Divieto di remunerare gli strumenti finanziari sottoscritti dai soci cooperatori in misura superiore al 2% del limite massimo previsto per i dividendi
- Divieto di distribuire riserve tra i soci cooperatori
- Obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale (rivalutato) e i dividendi eventualmente maturati, ad un fondo mutualistico per la promozione della cooperazione.

Concetto di mutualità formale

Art. 2545 quater c.c.: altri obblighi formali

- Obbligo di destinazione a riserva legale del 30% degli utili (qualunque sia il suo ammontare)
- Obbligo di devoluzione ad un fondo mutualistico per la promozione della cooperazione del 3% degli utili

Concetto di mutualità sostanziale

Art. 2512 c.c.: tipi di scambio mutualistico

- Svolgimento dell'attività in favore dei soci
- Svolgimento dell'attività attraverso le prestazioni dei soci
- Svolgimento dell'attività attraverso gli apporti dei soci

Tipi di scambio mutualistico

COOPERATIVE DI UTENZA: svolgono la loro attività in favore dei soci, consumatori o utenti di beni o servizi

COOPERATIVE DI LAVORO: si avvalgono nello svolgimento della loro attività, delle prestazioni lavorative dei soci

COOPERATIVE DI CONFERIMENTO: si avvalgono nello svolgimento della loro attività, degli apporti di beni o servizi da parte dei soci

Parità di trattamento tra i soci

Art. 2516 c.c.: principio della parità di trattamento nell'ambito dello scambio mutualistico (parità di opportunità di fruire dei vantaggi mutualistici derivanti dall'appartenenza alla cooperativa).

Mutualità – verifica della prevalenza

Tipo societario unico (la società cooperativa), con la distinzione:

- Le cooperative a mutualità prevalente
- Le cooperative a mutualità non prevalente

COOPERATIVE A MUTUALITA' PREVALENTE

Una cooperativa è definita a mutualità prevalente (art.2512) se:

- l'attività è svolta in prevalenza verso i soci (consumo ed utenza);
- le prestazioni di lavoro sono fornite prevalentemente da soci (produzione e lavoro);
- l'apporto di beni e servizi è fornito prevalentemente da soci (di conferimento).

NUMERO DI SOCI PER LA COSTITUZIONE

Numero minimo di 9 soci per costituire una società cooperativa.

La cooperativa può essere costituita anche con un numero minimo di soci pari a 3 purchè la compagine sociale sia composta solo da persone fisiche.

La quota minima di capitale per ciascun socio è pari a 25 euro.

LE COOPERATIVE SOCIALI

- Le cooperative sociali, oltre a dover riportare nella denominazione sociale l'indicazione "Società Cooperativa" così come disciplinato dall'art. 2515 c.c., devono altresì prevedere la dicitura "Cooperativa Sociale".
- (Es. Società Cooperativa Sociale Mani Tese)

LA PREVALENZA NELLE COOPERATIVE SOCIALI

Le cooperative sociali che rispettino le norme di cui alla legge 381/1991 sono considerate, indipendentemente dai requisiti di cui all'art. 2513, cooperative a mutualità prevalente.

Le cooperative sociali hanno lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini:

- la gestione di servizi socio-sanitari (tipo A)
- lo svolgimento di attività diverse – agricole, industriali, commerciali o di servizi – finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate (tipo B)

Erano ONLUS di diritto (fino all'introduzione del Codice del terzo Settore)

Ora sono Imprese sociali di diritto (art. 4 comma 1 D.Lgs. 112/2017)

- Lo statuto della cooperativa può prevedere la categoria dei "soci volontari" caratterizzati dal prestare la propria attività a titolo gratuito per esclusivi fini di solidarietà.
- I soci volontari devono essere iscritti in una apposita sezione del libro soci e il loro numero non può superare la metà del numero complessivo dei soci.
- La legge 381/1991 impone alla cooperativa l'applicazione delle norme in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

- Ai soci volontari viene corrisposto unicamente il rimborso per le spese effettivamente documentate e sostenute per conto della cooperativa, sulla base di parametri stabiliti dalla società per la totalità dei soci.

- Nelle cooperative sociali di tipo B è prevista la presenza di soggetti svantaggiati. Si considerano tali gli invalidi fisici, psichici e sensoriali, gli ex degenti di istituti psichiatrici anche giudiziari, i soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti, i minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare, le persone detenute o internate negli istituti penitenziari, i condannati e gli internati ammessi alle misure alternative alla detenzione ed al lavoro all'esterno previste dall'art. 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354 e successive modifiche.
- Le cooperative sociali di tipo B sono caratterizzate dalla obbligatoria presenza al loro interno di persone svantaggiate che rappresentino almeno il 30 per cento dei lavoratori della cooperativa e che devono, compatibilmente con il loro stato soggettivo, essere socie della stessa.

Tutte le cooperative devono rispettare i requisiti di prevalenza della mutualità e documentarla nel bilancio e nel modello C17

Le cooperative che non rispettano la prevalenza per 2 anni consecutivi passano alla sezione "a mutualità non prevalente" e perdono le agevolazioni fiscali

Sono soggette ad ispezione ministeriale ogni 2 anni (le cooperative sociali ogni anno)